

# ASSOCIAZIONE “VIDES – Hope”

## STATUTO

### **Art. 1      Denominazione e sede operativa**

E' costituita, con durata illimitata, l'Associazione di volontariato denominata “VIDES – HOPE”. Essa ha sede in Parma, Piazzale San Benedetto n 1, nel territorio di Parma.

L'Associazione aderisce al VIDES NAZIONALE (Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo) sorta a Roma il 17/12/1987 e riconosciuta idonea alla cooperazione internazionale n. 8491 con D.M. n. 1991/128/001017/6 dell'8/04/1991.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2.

L'eventuale trasferimento della sede sociale potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea e non richiederà formale variazione del presente statuto nel caso in cui la sede legale non si trasferisca fuori dal Comune di Parma.

### **Art. 2      Scopo generale**

L'Associazione “Vides – Hope” non ha scopo di lucro; si prefigge finalità di promozione della donna, di formazione ed educazione dei giovani, con particolare riferimento alla solidarietà, allo sviluppo sociale e interculturale, ai diritti umani.

Lo scopo generale dell'Associazione è quello di:

- promuovere ed educare i giovani al valore della “cittadinanza attiva” ed educare alla solidarietà sociale,
- promuovere la dignità della donna,
- favorire il dialogo con e tra diverse culture e rinforzare l'impegno educativo della famiglia.

Il contesto territoriale all'interno del quale si intende realizzare l'attività di volontariato dell'Associazione “Vides- Hope” è primariamente la città di Parma e l'intero territorio parmense. I destinatari sono in particolare i giovani, i bambini, le donne e le famiglie. In particolare giovani mamme o in difficoltà, i giovani in formazione, le famiglie giovani o che vivono particolari situazioni di disagio, i bambini dalla Scuola dell'Infanzia.

### **Obiettivi e attività:**

#### **1. Sostegno e accompagnamento socio-educativo:**

- per le famiglie attraverso la realizzazione di diverse azioni che sostengono l'impegno educativo e il ruolo genitoriale.
- per le persone povere di mezzi attraverso la distribuzione degli alimenti del Banco Alimentare in ottica educativa e coinvolgendo i più giovani per creare una rete di sensibilizzazione con e verso la solidarietà sociale.

#### **2. Promozione umana e formazione**

- della donna attraverso attività che vanno ad incrementare i processi di socializzazione e lavorativi
- dei giovani attraverso l'esperienza del volontariato, in particolare con i più piccoli per l'Estate Bimbi

#### **3. Educazione e lotta alla dispersione scolastica e sociale**

- dei giovani attraverso attività di tutoraggio e orientamento sul territorio locale, attraverso laboratori di rinforzo delle competenze di cittadinanza

#### **4. Integrazione sociale ed educazione interculturale**

- per famiglie, per giovani, per bambini

Gli obiettivi prevedono attività specifiche per ogni area di intervento.

Il servizio prestato dai soci è gratuito; l'Associazione potrà avvalersi anche di altri apporti di volontariato da parte di soggetti esterni all'Associazione stessa, sia persone fisiche sia Enti.

L'Associazione realizza le finalità sopra indicate secondo il particolare progetto di uomo e di società ispirato al Sistema Preventivo di don Bosco e alla tradizione educativa salesiana.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni gratuite dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

### **Art.3        I soci**

Il VIDES HOPE si riconosce a tutti gli effetti socio del VIDES NAZIONALE (delibera Consiglio Direttivo Nazionale del 25 giugno 2016. Prot n.12/16)

I soci si dividono in fondatori ed ordinari.

Possono essere soci del "VIDES – HOPE" tutti coloro che effettuano la richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo e dichiarano di condividere le finalità dello Statuto e di voler prestare la loro opera in modo spontaneo e gratuito.

L'ammissione obbliga l'associato all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti, delle delibere degli organi sociali e al versamento della quota sociale annuale.

L'entità della quota sociale viene fissata dall'Assemblea dei soci ogni anno.

Ogni socio è libero di recedere dall'Associazione in qualunque momento indirizzando le proprie dimissioni scritte al Consiglio Direttivo.

I soci decadono il 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale non hanno versato la quota associativa prevista.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Il socio recedente o decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote a qualunque titolo versate e senza oneri per gli stessi, né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Il socio ha diritto di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione locale con possibilità di ottenerne copia.

Il VIDES HOPE è riconosciuto organismo territoriale dal VIDES NAZIONALE (Art. 16 Statuto Art.13 Regolamento VIDES NAZIONALE).

### **Art. 4        Gli amici del "VIDES – HOPE"**

Gli amici del "VIDES – HOPE" sono coloro che affiancano, anche occasionalmente, le attività dell'Associazione con opere di consulenza gratuita o di sostegno economico.

Agli amici del VIDES HOPE è richiesto di condividere i principi di fondo del Sistema Educativo di Don Bosco.

### **Art. 5        Assemblea Generale dei soci**

L'Assemblea è composta da tutti i soci.

Hanno diritto al voto:

- i membri del Consiglio Direttivo;

- i soci presenti che abbiano raggiunto la maggiore età e siano in regola con il pagamento della quota sociale entro il termine stabilito.
  - I soci assenti che abbiano consegnato delega scritta ad uno dei soci presenti.
- Ogni avente diritto al voto non può avere più di due deleghe.

#### **Art. 6            Poteri dell'Assemblea**

Spetta all'**Assemblea ordinaria**:

- eleggere tra i soci maggiorenni da un minimo di tre a un massimo di sette consiglieri quali membri del Consiglio Direttivo;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- determinare la quota sociale annuale di associazione.

Spetta all'**Assemblea straordinaria**:

- approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto;
- deliberare l'eventuale variazione del Regolamento interno;
- sciogliere e mettere in liquidazione l'Associazione.

#### **Art. 7 Convocazione dell'Assemblea**

- 1 - L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.
- 2 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Organizzazione.
- 3 - La convocazione è fatta in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.
- 4 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avvio di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
- 5- L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:
  - del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
  - della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.
- 6- L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti.
- 7- L'avviso di convocazione è reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno e comunicato a tutti i soci a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione informatica.
- 8- In prima convocazione l'Assemblea regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aderenti, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.
- 9- Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega.
- 10- Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le richieste di modificazione dello Statuto per le quali è richiesta la presenza di tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 11- I compiti dell'Assemblea sono:
  - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
  - approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
  - approvare il bilancio di previsione;
  - approvare il bilancio consuntivo;
  - deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
  - fissare l'ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico degli aderenti;

- deliberare sullo scioglimento e/o sulla proroga della durata dell'organizzazione;
  - nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'organizzazione).
- 12- Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'art.12 del presente statuto e rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

#### **Art. 8      Consiglio Direttivo**

L'Assemblea dei soci elegge fra i soci medesimi da un minimo di tre a un massimo di sette consiglieri, che devono costituire il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre esercizi sociali e i suoi membri possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per 3 volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge al suo interno il:

- Presidente
- Vicepresidente

nomina il

- Segretario
- Tesoriere

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno tre volte l'anno o quando ne facciano richiesta almeno la metà dei componenti. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche via telefono entro le ventiquattro ore antecedenti, nella normalità la convocazione sarà effettuata tramite lettera tre giorni prima della data prevista.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

#### **Competenze del Consiglio Direttivo:**

- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- approvare e modificare il Regolamento dell'Associazione;
- gestire l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuale, entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato.
- promuovere l'Associazione nell'ambito territoriale anche con facoltà di attivare sedi operative diverse dalla sede legale, nominandone il responsabile scelto tra i soci maggiorenni del "VIDES – HOPE";
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, coordinandone l'attività e autorizzandone le spese;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente;
- predisporre l'ordine del giorno dell'Assemblea;
- ratificare, nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- in caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a tale modalità il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci Aderenti che sarà convocata entro 3 mesi;
- in caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente più anziano, sino alla convocazione del primo Consiglio direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente;

- in mancanza di Vice presidente il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se approvate dalla maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voto sarà determinante il voto del Presidente o di chi ne faccia validamente le veci.

Per ogni atto del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 9 Il Presidente**

Il Presidente del “VIDES – HOPE” è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria e il Consiglio Direttivo che presiede. Egli rappresenta l'Associazione davanti ai terzi e alle autorità.

Può, in caso urgente, assumere iniziative e prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione. In caso di urgenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente e in subordine dal consigliere più anziano.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

#### **Art. 10 Il Tesoriere**

Al Tesoriere compete la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie dell'Associazione.

Ha in particolare il compito di:

- redigere e seguire tutte le pratiche fiscali dell'Associazione;
- redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci;

In caso di indisponibilità del Tesoriere, i suoi compiti sono assunti temporaneamente da un altro membro scelto dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere deve aggiornare dei suoi atti i membri del Consiglio Direttivo ad ogni riunione dello stesso.

#### **Art. 11 Il patrimonio**

Il patrimonio del “VIDES – HOPE” è costituito dalle quote sociali dei soci e dai loro contributi, nonché da quelli degli amici del “VIDES – HOPE”, dai contributi e dalle sovvenzioni di Enti pubblici e privati e dai beni mobili e immobili che, a qualsiasi titolo, dovessero pervenire dai rimborsi derivanti da convenzioni e da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il “VIDES – HOPE” gode di piena autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale rispetto al VIDES NAZIONALE.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 12 Bilancio o rendiconto**

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Entro quattro mesi dal termine dell'esercizio finanziario. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

**Art. 13      Durata**

La durata dell'Associazione "VIDES – HOPE" è illimitata.

**Art. 14      Modifica dello Statuto - Scioglimento dell'Associazione**

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole alla maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione "VIDES – HOPE" l'Assemblea dei soci provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato secondo le indicazioni dello Statuto "VIDES - HOPE" o in mancanza secondo le disposizioni del Codice Civile, sentito l'organismo preposto per legge.

**Art. 15      Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di associazioni, con particolare riferimento alla legge 266 dell'11 agosto 1991.

**Art.16      Regolamenti**

L'organizzazione e l'attività dell'Associazione sono disciplinate dai regolamenti interni predisposti o modificati dal Consiglio Direttivo e approvate con apposite delibere dall'Assemblea a maggioranza qualificata.

**Art.17      Cariche sociali**

La partecipazione alle cariche sociali è a titolo gratuito; è ammesso il rimborso delle spese sostenute purché preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e debitamente giustificate e documentate.

**Art. 18      Cariche transitorie**

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Segretario, il Tesoriere nominati in occasione dell'Atto Costitutivo dell'Associazione resteranno in carica fino alla data della prima Assemblea dell'Associazione.